



DETERMINAZIONE N. 17 DEL 28.03.2022

OGGETTO: Ordinanza Speciale n. 13 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. “Interventi in Comune di Campotosto”.

Affidamento diretto ai sensi dell’art.10 comma 1, lettera a) e c) dell’Ordinanza Speciale n.13/2021 e dell’art.36 D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi all’intervento di realizzazione di una via di fuga in località Costinghella, Campotosto (AQ).

Conferimento incarico professionale progettazione di fattibilità tecnico-economica.

CUP: B47H21007450001 – CIG: 9081074355.

Determinazione a contrarre semplificata

IL DIRETTORE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016 n°189 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state adottate le prime disposizioni per “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 e ss.mm.ii convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTA l’Ordinanza n°1 del 10 novembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (da ora in poi USR) nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

VISTO il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Regione Abruzzo nella veste di Vice Commissario per la Ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;

ATTESO che

- con deliberazione della Giunta Regionale n° 586 del 18 ottobre 2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n°261 del 14 maggio 2019 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo ed il nuovo organigramma del predetto USR;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 14 agosto 2019 è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 386 del 14 luglio 2020 è stato autorizzato il Direttore dell'Ufficio Speciale a rivalutare l'assetto organizzativo approvato con la DGR n. 261/2019 adeguandolo alle nuove funzioni di semplificazione amministrativa;
- con Decreto del Direttore USR 2016 n. 843/D del 30 luglio 2020 si è proceduto, in esecuzione della soprarichiamata delibera di Giunta, alla ridefinizione dell'assetto organizzativo e declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con Decreto del Direttore USR 2016 n.1877 del 21 ottobre 2021 si è proceduto a rinnovare integralmente l'assetto organizzativo e le declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.110 del 21 novembre 2020 recante "Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120", come modificata con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021, che prevede che il Commissario individui gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità al fine di disporre misure per una più rapida ed efficace attuazione;

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 13 del 15 luglio 2021, adottata dal Commissario ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, e denominata "Interventi in Comune di Campotosto", la quale individua, tra gli interventi di particolare criticità e urgenza da avviare con procedura speciale per accelerare la ricostruzione, anche la *"realizzazione di una via di fuga in località Costinghella, Campotosto (AQ)"* con importo stimato in € 2.000.000,00;

VISTO l'art.4, comma 1 dell'Ordinanza Speciale n. 13 del 15 luglio 2021, a tenore del quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo è stato individuato quale soggetto attuatore, tra gli altri interventi, anche di quello in oggetto;

RICHIAMATI i principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTI i Decreti del Direttore dell'USR Abruzzo n. 1481 del 1° settembre 2021 e n.2101 del 16 novembre 2021, con i quali il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR Abruzzo, Dott. Piergiorgio Tittarelli, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento;

CONSIDERATO che è necessario ed urgente procedere al conferimento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica dell'intervento più volte richiamato;

RILEVATO che il personale in servizio presso l'USR Abruzzo, pur essendo composto in gran parte di professionisti con qualifica di ingegnere ed architetto, non è attualmente nella condizione di poter adempiere, con la dovuta urgenza, anche al compito di progettazione delle Opere Pubbliche attribuite alla competenza dell'USR nella veste di Soggetto Attuatore, per via del gran numero di fascicoli relativi alla ricostruzione pubblica e privata assegnati alla competenza istruttoria di ogni singolo specialista tecnico in forza all'Ufficio;

CONSIDERATO, pertanto, che è necessario fare ricorso a professionalità esterne per il conferimento del predetto incarico di progettazione, anche e soprattutto alla luce della urgenza di dover procedere ad un rapido avvio della ricostruzione per accelerare quanto più possibile il ritorno alla normalità della comunità di Campotosto;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 a norma del quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti";

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", in particolare l'articolo 7, comma 6, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali esterni con contratti di lavoro autonomo;

VISTO l'art. 35 del D.lgs. n°50/2016, che stabilisce le soglie di rilevanza comunitaria e di metodo di calcolo degli appalti pubblici;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione di fattibilità tecnico-economica e direzione dell'esecuzione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice;

VISTO l'art. 36 del D.lgs. n°50/2016 che, nel disciplinare i contratti sotto soglia, al comma 1 dispone che l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi generali sopra richiamati, "nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese";

VISTE le Linee Guida ANAC n°1, approvate dal Consiglio dell'Autorità delibera n. 973 del 14 settembre 2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

VISTE le Linee Guida ANAC n°4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n°1097 del 26 ottobre 2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'art. 10 comma 1 lettera a) della citata Ordinanza Speciale, secondo cui il soggetto attuatore può procedere alla stipula di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore o pari a euro 150.000, mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

VISTA la determinazione dirigenziale n°12 del 23.02.2022, con cui è stato approvato l'elenco dei professionisti che hanno manifestato la loro disponibilità a ricevere il conferimento di incarichi di progettazione relativi all'ingegneria e all'architettura e/o attività connesse alla progettazione, ai sensi degli articoli 36 e 63 del D.lgs. n. 50/2016, articolato nelle categorie e sezioni, per le opere di ricostruzione individuate nelle stesse Ordinanze Speciali nn° 13 e 22, elenco costituito a seguito della pubblicazione di apposito Avviso approvato con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale n.2179 del 23/11/2021;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 acquisita agli atti con prot. n. 0106717 del 17.03.2022;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTA il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO l’art. 4 comma 6 della Ordinanza Speciale n. 13 del 15 luglio 2021 secondo cui i soggetti attuatori procedono a tutti gli adempimenti necessari all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Campotosto n° 2 del 24.05.2021, con cui è stato approvato il P.R.S. e lo Studio di Fattibilità allegato per la realizzazione della strada di fuga in località Costinghella del Comune di Campotosto, con il relativo Quadro tecnico Economico, e la predetta Opera Pubblica è stata inserita nel Piano triennale dei Lavori del Comune di Campotosto;

DATO ATTO che, a seguito dell’acquisizione della documentazione dell’USR Abruzzo da parte del Comune per gli adempimenti come Soggetto Attuatore, è emersa la necessità di ampliare ed integrare lo Studio di Fattibilità fino ad arrivare alla redazione di un vero e proprio Progetto Preliminare, poiché nello Studio agli atti, incluso anche nel Programma Straordinario di Ricostruzione (P.S.R.) di Campotosto, non sono stati tenuti nella dovuta considerazione alcuni vincoli paesaggistici e ambientali, strutturali al territorio del Comune di Campotosto, che impongono la previa valutazione positiva da parte del Parco Gran Sasso e Monti della Laga;

CONSIDERATO che la complessità dei vincoli è tale da far ritenere prudentiale, in questa fase, limitarsi all’affidamento del solo incarico di progettazione preliminare, perché, a seguito della verifica della fattibilità dell’opera con l’Ente Parco, potrebbe anche verificarsi l’ipotesi della impraticabilità della realizzazione della strada proposta ed emergere la necessità di dovere provvedere in maniera diversa alla individuazione della soluzione del collegamento infrastrutturale tra le diverse aree del centro abitato del Comune;

RITENUTO, altresì, di dovere aggiornare il calcolo dei compensi per le prestazioni professionali, tenendo conto dei parametri contenuti nel D.M. Giustizia 2016, come si evince dallo Schema di Capitolato descrittivo e prestazionale che si allega, e da cui risulta che per l’incarico della Progettazione dello Studio di fattibilità – Progetto Preliminare all’operatore economico incaricato competerebbe un compenso teorico massimo di 6.782,27 €;

PRESO ATTO che, in virtù dell’esperienza acquisita e della formazione professionale, rilevabile dal curriculum vitae, l’Ing. **Massimo Referza**, iscritto nel predetto elenco dell’USR alla sezione A degli

operatori economici di cui al Decreto del Direttore n. 2179 del 23/11/2021 con ID_255, risulta in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico in oggetto

DATO ATTO che lo stesso operatore economico è iscritto altresì nell'elenco speciale professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e s.s.m.m.i.i., codice identificativo EP_005801_2017;

ATTESO che:

- i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura in tema di ricostruzione non sono sottoposti all'obbligo di approvigionamento tramite MePA;
- ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto ammonta ad **€ 6.782,27** (euro), al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IVA;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (cfr. determina ANAC n. 3 del 05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3);
- il presente appalto è costituito da un unico lotto in quanto, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l'USR Abruzzo ha deciso di ricorrere ad un unico contraente per motivi di organicità di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti;

DATO ATTO che con nota inviata a mezzo PEC con Prot. RA 0051491 del 10.02.2022, l'USR Abruzzo ha inviato la propria proposta contenente l'invito ad accettare l'incarico di progettazione preliminare con la relativa offerta economica per l'espletamento delle sopra richiamate prestazioni all'Ing. **Massimo Referza, P.IVA 01407900677, con sede legale in viale Crucoli 82 – 64100 Teramo;**

PRESO ATTO della risposta, pervenuta tramite PEC, dell'Ing. **Massimo Referza** acquisita al prot.RA 0063096 del 18.02.2022 con cui è stata manifestata l'accettazione dell'offerta proposta con il ribasso del 10% rispetto al compenso calcolato con i parametri del DM Giustizia 2016 per un importo pari a **€ 6.104,04** al netto degli oneri di legge e IVA;

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativa alla Clausola di Pantouflage, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, del D.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012;

VISTA la dichiarazione di qualificazione del professionista ai sensi dell'art. 34 del dl n. 189/16 e ss.mm.ii. e di non superamento della soglia massima di assunzione degli incarichi ai sensi dell'ordinanza n. 33 del 11.07.2017 e ss.mm.ii;

RITENUTO pertanto opportuno, in ragione delle motivazioni sopra riportate, conferire all'Ing. **Massimo Referza, P.IVA 01407900677, con sede legale in viale Crucoli 82 – 64100 Teramo** l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico – economica per l'intervento di *“realizzazione di una via di fuga in località Costinghella, Campotosto (AQ)”* di cui all'Ordinanza Speciale n. 13 del 15 luglio 2021;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

EVIDENZIATO che la spesa di **€ 6.104,04** oltre oneri e IVA nella misura di legge, trova copertura con le risorse trasferite dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ai sensi dell'art. 9 dell'OCSR n. 110/2020, sulla contabilità speciale n. 6051/401 accesa presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia dell'Aquila, intestata al Vice Commissario Presidente della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che nonostante in questo caso non trovassero applicazione le disposizioni di cui alle Linee guida ANAC n. 4 – le quali stabiliscono che per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività – questo USR, nell'ottica della massima trasparenza e legalità ha comunque proceduto ad effettuare le prescritte verifiche;

PRESO ATTO del Rapporto di verifica dei requisiti ex art. 80 del codice appalti redatto dal RUP, acquisito agli atti con prot. n. 0116403 del 24.03.2022, dal quale risulta che le suddette verifiche, condotte sull'operatore economico l'Ing. **Massimo Referza** hanno dato esito positivo;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, aventi ad oggetto *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto tra il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a.- Invitalia, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e le regioni Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio, in data 03.02.2021;

RICHIAMATO il Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A);

EVIDENZIATO che l'incarico in oggetto, riconducibile ad un rapporto di lavoro autonomo, sarà disciplinato con contratto di prestazione d'opera intellettuale a norma dell'art. 2222 e seguenti del codice civile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e in particolare l'art. 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dell'operatore economico incaricato;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

DATO ATTO che gli oneri finanziari conseguenti all'affidamento del presente incarico trovano copertura negli appositi capitoli di Bilancio dell'USR Abruzzo 2016, a cui le somme saranno trasferite dalla Struttura Commissariale dopo l'approvazione dei presenti provvedimenti e la sottoscrizione del contratto;

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità tecnica dello stesso e che il Responsabile del Servizio economico e finanziario da atto della copertura;

Ciò premesso;

DETERMINA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **di affidare** l'incarico per l'attività di progettazione di fattibilità tecnico-economica, per l'intervento di *realizzazione di una via di fuga in località Costinghella, Campotosto (AQ)* di cui all'Ordinanza Speciale n. 13 all'Ing. **Massimo Referza, P.IVA 01407900677, con sede legale in viale Crucoli 82 – 64100 Teramo**, iscritto all'elenco speciale di cui l'art.34 del D.L.189/2016 con codice identificativo n. EP_005801_2017, iscritto all'elenco degli operatori economici dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo con ID_255, per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 10 % sull'importo iniziale, di **€ 6.104,04** oltre oneri e IVA nella misura di legge;
2. **di dichiarare** l'efficacia del presente provvedimento stante l'esito positivo delle verifiche eseguite in ordine al possesso dei requisiti di legge;
3. **di approvare** il Quadro Tecnico Economico rideterminato secondo le disposizioni del D.M. 2016;
4. **di dare atto**, pertanto, che la spesa complessiva, inclusiva degli oneri di legge (IVA e Cassa Previdenziale) sarà di **€ 7.744,81** e che la spesa trova copertura a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale n. 6051/401 accesa presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia dell'Aquila, intestata al Vice Commissario Presidente della Regione Abruzzo;
5. **di approvare**, al riguardo, lo schema di contratto e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
6. **di dare atto** che si procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni e degli elementi dettati dal Codice dei Contratti Pubblici, mediante scrittura privata;
7. **di far constare** che il compenso di cui al punto 1 verrà corrisposto secondo le modalità individuate nel contratto di prestazione professionale;
8. **di comunicare** il presente atto ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
9. **di pubblicare** copia del presente provvedimento sulla piattaforma informatica utilizzata per la gestione della procedura, nonché nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n°33/2013, nonché dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

Il RUP

Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

Il Direttore dell'USR Abruzzo

Dott. Vincenzo Rivera

(firma digitale ARUBA n° 6130940001994000)